

A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, quindi **da venerdì 26 aprile 2019, e fino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Il **getto** (buttar via in qualunque direzione) e il **lancio** (sparpagliare confusamente dall'alto) **di volantini sono proibiti in luogo pubblico** (cioè vie e piazze) con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in **luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi** (sale cinematografiche, teatri, centri commerciali ecc...).

Dalla formulazione della norma risulta evidente che **sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione** (Circolare del Ministero dell'Interno n.1943 dell'8 aprile 1980).

Nei giorni destinati alla votazione è **vietata ogni forma di propaganda elettorale** (compreso il volantinaggio) **entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali** (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

I volantini **devono riportare il nominativo del committente responsabile** (art. 3, comma 2 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515) e la tipografia che ha effettuato la stampa.

La distribuzione di volantini è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione